



**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI FONDI PER LA PREMIALITÀ**

Emanato con D.R. n. 4631 Prot. 174748 del 7 maggio 2019



Indice

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione	3
Art. 2 - Costituzione del Fondo di Ateneo per la premialità	3
Art. 3 - Ambiti di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità	3
Art. 4 - Conferimento degli incarichi di cui all'art. 3 lett. a)	4
Art. 5 - Premi per attività di didattica, di ricerca e di terza missione di cui all'art. 3 lettera b)	4
Art. 6 – Premialità di performance e di miglioramento servizi al personale tecnico amministrativo di cui all'art 3 lettera c)	4
Art. 7 - Costituzione del Fondo di Dipartimento per la premialità	4
Art. 8 – Modalità di utilizzo del Fondo di Dipartimento per la premialità	4
Art. 9 - Erogazione compensi	5
Art. 10 - Norme finali	5



Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo e di Dipartimento per la premialità di professori, ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di tempo pieno e personale tecnico amministrativo di seguito denominato Fondo per la premialità, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240, dell'art. 1, comma 16 della legge 230/2005 e per l'erogazione di compensi incentivanti ai sensi dell'articolo 24 comma 6 del D.Lgs 165/2001.

Art. 2 - Costituzione del Fondo di Ateneo per la premialità

1. Il Fondo di Ateneo per la premialità è costituito con le risorse:

- a) derivanti da una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero finanziamenti pubblici o privati (art. 9, terzo periodo, della Legge n. 240/2010);
- b) eventualmente attribuite dal Ministero con specifico decreto in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR (art. 9, secondo periodo, della Legge n. 240/2010);
- c) derivanti dai mancati scatti triennali a professori e ricercatori in caso di valutazione negativa (art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge n. 240/2010);
- d) derivanti dai compensi per prestazioni eventualmente svolte dal personale senza autorizzazione dell'Ateneo (all'art. 53, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001).

Art. 3 - Ambiti di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità

1. Il Fondo per la premialità è finalizzato:

- a) ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifici incarichi, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto corsi di insegnamento o attività didattiche integrative.
- b) a premiare risultati conseguiti da professori e ricercatori a tempo pieno nell'attività di didattica, di ricerca e di terza missione.
- c) ad attribuire premialità al personale tecnico amministrativo in base ai risultati di performance e/o di miglioramento dei servizi.



Art. 4 - Conferimento degli incarichi di cui all'art. 3 lett. a)

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, definisce annualmente e sulla base della consistenza del Fondo di Ateneo, gli incarichi da attribuire, il loro contenuto, i relativi compensi e l'eventuale soggetto che ne attesta lo svolgimento.
2. Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale, fatte salve le attività prestate in strutture dell'Ateneo a favore del personale e degli studenti.
3. I compensi sono erogati al termine dell'anno accademico a seguito di attestazione da parte del soggetto individuato, se previsto.

Art. 5 - Premi per attività di didattica, di ricerca e di terza missione di cui all'art. 3 lettera b)

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, definisce annualmente e sulla base della consistenza del Fondo di Ateneo, i criteri e i soggetti beneficiari dei premi.
2. I premi sono erogati con delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 6 – Premialità di performance e di miglioramento servizi al personale tecnico amministrativo di cui all'art 3 lettera c)

1. Al fine di riconoscere il merito, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore di concerto con il Direttore generale, individua annualmente le performance, il miglioramento di servizi e/o specifiche iniziative meritorie svolte dal personale tecnico amministrativo da premiare e determina, sulla base della consistenza del Fondo di Ateneo, l'ammontare da destinare a tale premialità. I criteri di dettaglio per la distribuzione di tale importo sono fissati dalla contrattazione integrativa di Ateneo.

Art. 7 - Costituzione del Fondo di Dipartimento per la premialità

1. Il Fondo di dipartimento per la premialità è costituito con le risorse attribuite dal Ministero a seguito del finanziamento dei "Dipartimenti di eccellenza" (Legge n. 232 del 2016);

Art. 8 – Modalità di utilizzo del Fondo di Dipartimento per la premialità

1. Qualora il progetto di sviluppo finanziato, ai sensi della legge n. 232 del 2016, preveda il Fondo per la premialità, il Consiglio di Dipartimento definisce con propria delibera:
 - a) i criteri di assegnazione dei premi, i soggetti beneficiari, gli importi dei premi relativi a risultati conseguiti nella didattica e nella ricerca o comunque relativi a risultati funzionali alla realizzazione del progetto di sviluppo;



- b) eventuali incarichi per attività funzionali al progetto e aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie, il loro contenuto, il personale docente e tecnico amministrativo interessato, la durata e il relativo compenso.

2. I compensi sono erogati con delibera del Consiglio di Dipartimento.

Art. 9 - Erogazione compensi

1. I compensi sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla legge per i redditi da lavoro dipendente. Nei Fondi di cui al presente regolamento devono trovare copertura anche i relativi oneri a carico del datore di lavoro.

2. Limitatamente ai compensi e premi relativi al Fondo di Ateneo per la premialità, ai docenti e ricercatori è consentito di optare per la trasformazione del compenso in fondi di ricerca, purché tale opzione venga esercitata prima del pagamento.

3. Il singolo beneficiario può ricevere compensi e premi di cui al presente regolamento per un importo massimo pari alla retribuzione annua di un professore ordinario nella classe di accesso al ruolo.

4. In ogni caso la somma dei compensi derivanti dalle attività di ricerca in progetti competitivi e nel conto terzi e dal fondo premialità non può superare la retribuzione annua di un professore ordinario nella classe di accesso al ruolo.

Art. 10 - Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la data di emanazione del Decreto rettorale.